

Elenco curatori speciali, sì agli iscritti da altri fori

Agli elenchi dei curatori speciali dei minori tenuti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati possono iscriversi anche i legali che appartengono a un Ordine diverso. Lo ha deciso il Consiglio nazionale forense che, con la sentenza 87 del 22 marzo 2024, si è espresso su una questione su cui non esistevano precedenti.

A sollevare il caso è stata un'avvocata che ha presentato istanza di iscrizione all'elenco dei curatori speciali dei minorenni tenuto da un Ordine diverso da quello di appartenenza. La domanda è stata però respinta perché, secondo l'Ordine che tiene l'elenco, ogni avvocato può «essere iscritto a un solo albo circondariale e ai relativi elenchi».

Ma l'avvocata ha impugnato la decisione di fronte al Cnf, che ha accolto il ricorso. È infatti la stessa legge professionale – scrive il Cnf – a «prevedere una ipotesi esplicita di scissione tra l'iscrizione nell'albo di un Coa e quella in un elenco annesso all'albo di un altro Coa» per gli elenchi dei domiciliati in cui si possono iscrivere gli avvocati iscritti nell'albo tenuto da un altro Ordine ma che hanno nel circondario un domicilio secondario.

Inoltre, il Cnf richiama per analogia la disciplina dell'elenco dei delegati alle vendite, che non impone alcun vincolo territoriale di iscrizione. Questa norma, si legge nella sentenza, «sembra suffragare la tesi della generale illegittimità di provvedimenti assunti sulla base di previsioni regolamentari che possano in concreto ostacolare il libero esercizio della professione sull'intero territorio nazionale».

Per questo il Cnf dispone che l'Ordine provveda a iscrivere l'avvocata nell'elenco dei curatori speciali.